

	<p>Via Reola – 80061 – Massa Lubrense (Na) – Tel.: 0818780013 - Fax 0818085119</p> <p>www.icpulcarelli.gov.it naic8d900t@istruzione.it naic8d900t@pec.istruzione.it</p> 
<p>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE – "PULCARELLI PASTENA" – MASSA LUBRENSE Prot. 0003041 del 18/09/2018 C-14 (Uscita)</p>	

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEGLI SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE

Si forniscono indicazioni desunte dalle norme di riferimento inerente all'oggetto.

L'art. 1 comma 4 del DM 131/07 (regolamento delle supplenze) afferma: "Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali".

Mentre l'art. 4 comma 1 prevede che "L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno". Considerando che l'art. 1 comma 4 del Regolamento parla di un orario "fino ad un massimo di 24 ore settimanali", si precisa che l'accettazione di spezzoni pari o inferiori le 6 ore ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448 può interessare SOLO i docenti della scuola secondaria il cui orario settimanale è di 18 ore elevabile appunto a 24 (come indica la norma).

Si precisa che ciò vale anche per l'assegnazione delle ore relative alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

A QUALI DOCENTI ASSEGNARE GLI SPEZZONI PARI O INFERIORI LE 6 ORE

Le ore sono da assegnare prioritariamente ai docenti in servizio nella scuola. Si precisa altresì che qualora tali ore siano assegnate al personale assunto a tempo determinato bisogna necessariamente intendere che ci si riferisce SOLO ai docenti che per l'anno scolastico di riferimento sono in servizio ALMENO fino al termine delle attività didattiche (30/6).

I REQUISITI CHE IL DOCENTE DEVE AVERE PER POTER CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPEZZONI PARI O INFERIORI LE 6 ORE

Il requisito per essere destinatari di tali ore è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità. È utile precisare che NON sono invece dei requisiti richiesti essere

inseriti in graduatoria ad esaurimento/istituto per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità (se tali ore devono essere attribuite al personale a tempo determinato) e che le ore disponibili POSSONO essere assegnate ad un docente che è titolare su altra classe di concorso rispetto alla disponibilità venutasi a creare. Pertanto, il diritto del docente ad accettare tali ore si esercita per tutte le classi di concorso per le quali lo stesso è fornito di specifica abilitazione, non per la relativa disciplina insegnata nella scuola in quel determinato anno scolastico.

IL DOCENTE A TEMPO DETERMINATO CHE DEBBA COMPLETARE L'ORARIO, NON PUÒ CON UNO SPEZZONE, SUPERARE LE 18 ORE

Il completamento deve avvenire “fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”, (art. 4 D.M. 131/2007), quindi 18 ore nella scuola secondaria.

Le ore oltre le 18 possono invece essere conferite come “aggiuntive”, tenendo sempre conto della procedura. Pertanto, l’assegnazione delle ore eccedenti rappresentano un ampliamento o un completamento dell’orario di lezione del docente:

♣ A completamento dell’orario quando tali ore sono assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario (fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio) in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.

♣ Ampliamento che si verifica, fino a 24 ore, quando l’insegnante accetta un ulteriore spezzone, per l’intero anno, in aggiunta alle 18 ore che già svolge. Si ricorda che le ore aggiuntive all'orario intero di cattedra possono essere massimo 6. “Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.” (art. 1 D.M. 131/2007).

La Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 afferma infatti che l’“assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno: confermando le precedenti circolari è ribadito che al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre”.

COME VENGONO PAGATE LE ORE E FINO A QUANDO

Ai sensi dell'art. 88/4 del DPR 417/74, come richiamato dall'art. 6/2 del DPR 209/87 e dall'art. 3/10 del DPR 399/88, la retribuzione mensile spettante ai docenti va integrata-per ogni ora settimanale di insegnamento conferita in eccedenza all'orario d'obbligo-con un importo pari ad 1/18 della voce “stipendio” in godimento compresa la tredicesima mensilità. Le ore eccedenti le 18 settimanali (presenti in classi collaterali), assegnate a docenti con contratto a tempo indeterminato o a docenti con supplenza annuale, vanno pagate sino al 31 agosto, se abbinate in organico di diritto, e sino al 30 giugno, se hanno origine dall’organico di fatto (per i docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche non vi è questa distinzione, in quanto il pagamento è sempre al 30 giugno). Pertanto, il pagamento dei compensi per ore eccedenti è sino al termine dell’anno scolastico, in relazione alle ore presenti nell’organico di diritto (per i docenti con contratto a tempo indeterminato e con supplenza annuale), e sino al termine delle attività didattiche, per le ore costituite in sede di determinazione dell’organico di fatto (per tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato). Saranno forniti ulteriori chiarimenti in materia qualora vi fossero integrazioni e/o modifiche alle disposizioni ministeriali in materia. I docenti interessati al completamento dell’orario e/o integrazione fino ad un massimo di 6 ore devono far pervenire la propria disponibilità, tramite mail, entro giovedì 27 settembre 2018 utilizzando il modello predisposto presente nell’Area Modulistica – Personale Scolastico – Sezione Amministrativa. Per l’assegnazione delle ore, compatibilmente con l’orario di funzionamento dell’I.S., sarà data priorità ai docenti che non fruiscono dei permessi mensili della L.104/92.

ORE DISPONIBILI

CLASSE DI CONCORSO- MATERIA	ORE
A001 -ARTE E IMMAGINE	2
A030 - MUSICA	2
A049 -MOTORIA	2
A060 - TECNOLOGIA	2
AA25 - LINGUA FRANCESE	2

Si confida nella massima collaborazione e puntuale rispetto degli adempimenti da parte delle S.S.V.V.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Parlato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa